

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 27/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea		
NUMERO ATTO	COM (2010) 350 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0198 (CNS)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	30/06/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	08/07/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	04/10/2010		
ASSEGNATO IL	12/07/2010		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	05/08/2010
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	29/07/2010
OGGETTO	<p>La presente proposta nasce dall'esigenza di predisporre un regolamento relativo al regime di traduzione dei brevetti UE, con l'obiettivo di renderne più agevole, meno oneroso e meno rischioso l'accesso. Il regolamento in esame sarà applicato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento sul brevetto UE, oggetto di una proposta distinta. Si ritiene che gli alti costi e la complessità dell'attuale sistema di brevetti e degli obblighi di traduzione imposti dagli Stati membri possano essere risolti soltanto con un brevetto unico a livello UE in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), vale a dire inglese, francese o tedesco. L'art. 3 della proposta richiama l'art. 14, paragrafo 6 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, che prevede anche la traduzione delle sole rivendicazioni nelle restanti due lingue ufficiali dell'UEB, determinando così l'obbligo di traduzione nelle tre lingue, inglese, francese e tedesco.</p> <p>La proposta di regolamento prevede altresì che il richiedente la cui lingua non sia una delle lingue ufficiali dell'UEB debba avere la possibilità di depositare la domanda di brevetto in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea, salvo poi</p>		

provvedere alla sua traduzione secondo le modalità descritte, con possibilità di rimborso delle spese sostenute (considerando n. 5).

Non occorreranno invece ulteriori traduzioni dopo il rilascio del brevetto. E' tuttavia prevista la predisposizione di un sistema di traduzione automatica in tutte le lingue ufficiali dell'UE a scopo esclusivamente informativo e senza efficacia giuridica (considerando n. 6).

Per i casi di controversia la proposta prevede la traduzione completa del brevetto, a spese del suo titolare, nella lingua dello Stato membro in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore, nonché nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale competente dell'Unione europea (art. 4).

BASE GIURIDICA

Art. 118, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla definizione del regime linguistico dei titoli europei mediante regolamenti adottati con procedura legislativa speciale: il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

CONFORME: la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo dell'azione proposta non può essere realizzato individualmente dagli Stati membri.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

DA VALUTARE: l'obiettivo della riduzione dei costi dei brevetti UE potrebbe essere meglio raggiunto con disposizioni diverse da quelle proposte, che tengano conto in misura maggiore del principio di parità linguistica dell'UE.

ANNOTAZIONI:

Il brevetto comunitario rientra tra gli obiettivi considerati strategici per l'integrazione economica, per stimolare l'innovazione e per rendere l'UE più competitiva. Dalle consultazioni avviate fra le parti interessate si evince che i portatori di interesse concordano nel ritenere gli alti costi di brevettazione, per oltre il 50% riconducibili a costi di traduzione, il maggiore ostacolo alla tutela brevettuale nell'UE. Attualmente i brevetti devono essere infatti convalidati, e quindi tradotti, in ogni paese nel quale il titolare del brevetto intenda essere protetto. Secondo le valutazioni del Consiglio, un brevetto in Europa costerebbe dieci volte di più rispetto agli Stati Uniti. La presente proposta di regolamento intende quindi abbattere i costi di traduzione mantenendo però il trilinguismo in vigore all'interno dell'Ufficio europeo dei brevetti. In questa prospettiva, tuttavia, occorre valutare con grande attenzione come coniugare l'obiettivo di una significativa riduzione dei costi con il rispetto del regime linguistico delle istituzioni dell'UE. A tale riguardo, si ricorda che l'art. 342 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione sia fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti. Si ricorda anche che secondo l'art. 1 del regolamento n. 1/1958 le lingue ufficiali dell'Unione comprendono tutte le lingue ufficiali parlate nei 27 Stati membri.